



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

PRESIDENZA

P.zza Giovanni Falcone - 00049 - TEL. 06/961500310 - 207 - 288

(C.F. 87006010588)

pec: prot.tribunale.velletri@giustiziacert.it

email: tribunale.velletri@giustizia.it

N. 950 Prot. 107

Velletri, 10 marzo 2020

=====

OGGETTO: regolamentazione delle udienze civili e penali da tenersi tra il **9 ed il 22 marzo**, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Tribunale di Velletri.

CIRCOLARE n.4

9 marzo 2020 h.17,30

Ai Sigg.ri Magistrati Togati e Onorari

Al Sig. Dirigente del Tribunale

Ai Sigg.ri Funzionari delle Cancellerie dei settori civile, lavoro e penale

Ai Sigg.ri Giudici di Pace di Velletri e Segni

Ai Sigg.ri Funzionari degli Uffici del Giudice di Pace di Velletri e di Segni

Al Sig. Procuratore della Repubblica di
VELLETRI

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Velletri

Premesso che l'art. 1, primo comma, del D.L. 8 marzo 2020 n. 11, contenente "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", pubblicato l'8 marzo 2020, stabilisce che "A decorrere dal giorno successivo alla data di

entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviata d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

rilevato che le eccezioni indicate nell'articolo 2, comma 2, lettera g) del citato D.L. sono le seguenti:

Parte 1):

- ✓ udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- ✓ nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- ✓ nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- ✓ nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;
- ✓ nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- ✓ nei procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978, 194;
- ✓ nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- ✓ nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- ✓ nei procedimenti di cui all'art. 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio egualmente non impugnabile;

parte 2):

- ✓ udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente chiedono che si proceda, altresì le seguenti:
- ✓ a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- ✓ b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- ✓ c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- ✓ d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;

Parte 3):

- ✓ udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 del codice di procedura

penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

sentiti in apposita riunione i Presidenti delle Sezioni civili e penale nonché i Magistrati coordinatori delle Aree Lavoro, Tutele, Esecuzioni mobiliari ed immobiliari nonché GIP-GUP;

ritenuto, pertanto, che tutti i procedimenti civili e penali debbono essere rinviati d'ufficio, fuori udienza, fatte salve le seguenti eccezioni;

DISPONE

sono rinviati d'ufficio, *ex lege*, furi dall'udienza, tutti i procedimenti civili e penali fissati tra il 09 ed il 22 marzo 2020, con le seguenti eccezioni:

CIVILE

Udienze Presidenziali, anche delegate:


- ✓ cause di separazione giudiziale e consensuale nonché quelle relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, in quanto relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità. Si precisa che le cause di divorzio (contenzioso o congiunto), vanno, invece, rinviate, atteso che il regime coniugale ed alimentare tra le parti è già disciplinato nelle condizioni della separazione.
- ✓ procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Udienze del contenzioso civile:

- ✓ cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- ✓ procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- ✓ cause di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;
- ✓ procedimenti di cui all'art. 283 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal sottoscritto Presidente o, in mancanza, da uno dei Presidenti di sezione presenti in ufficio, in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e per le cause già iniziate con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio egualmente non impugnabile.

Udienze di competenza del Giudice Tutelare:

- ✓ procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela e di amministrazione di sostegno nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;
- ✓ procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;



- ✓ procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978, 194.
Udienze in materia di espropriazione forzata mobiliare ed immobiliare
- ✓ procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. La dichiarazione di urgenza è fatta per le cause già iniziate con provvedimento del giudice dell'esecuzione ed il relativo provvedimento non è impugnabile.

LAVORO

- ✓ procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- ✓ procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. La dichiarazione di urgenza è fatta per le cause già iniziate con provvedimento del giudice del lavoro ed il relativo provvedimento non è impugnabile.

I procedimenti rientranti in tali due ipotesi – già pendenti e per i quali è già prevista udienza nel periodo dal 9 marzo 2020 al 22 marzo 2020 – dovranno essere trattati, non operando per essi il generale rinvio d'ufficio *ex lege* di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. n. 11/2020.

Per il resto, fatta eccezione dei procedimenti disciplinati dal cd "rito Fornero" fase sommaria; ex art. 1, comma 47 e ss., L. 92/2012, comportanti la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 Stat. Lav., non appare sussistente alcuna tipologia di procedimento - ancorché rientrante in riti speciali di natura acceleratoria (cautelari e reclami aventi ad oggetto diritti diversi da quelli fondamentali della persona, e fase di opposizione ex art. 1, co. 52 e ss., della medesima L. n. 92/2012) - la cui ritardata trattazione possa produrre alle parti un pregiudizio di gravità tale che non possa tollerare un rinvio della trattazione a data successiva al 31/5/2020, fatta salva una diversa valutazione operata in concreto dal giudice assegnatario del procedimento.

PENALE

- ✓ udienze di convalida dell'arresto o del fermo e giudizi direttissimi;
- ✓ udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale;
- ✓ udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;

Sono altresì esclusi dal rinvio d'ufficio, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente lo chiedono:

- ✓ a) le udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- ✓ b) le udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- ✓ c) le udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

I Magistrati del settore civile (compresa la Volontaria Giurisdizione ed il Lavoro) provvederanno ad operare tempestivamente i rinvii dei procedimenti mediante la piattaforma telematica a loro disposizione (Consolle del Magistrato) e le Cancellerie relative provvederanno a scaricare immediatamente i provvedimenti, comunicandoli mediante PCT ai difensori delle parti costituite.

I Magistrati del settore penale (dibattimentale e GIP-GUP) avviseranno tempestivamente per il tramite della Cancelleria le parti ed i loro difensori del rinvio d'ufficio dell'udienza, rinvio che non potrà essere anteriore al 31 maggio 2020. Del rinvio verrà dato avviso:

- al P.M. ed ai difensori tramite PEC/SNT;
- agli imputati utilizzando per quanto possibile l'art. 157 c.8 bis c.p.c.;
- ai testi.

Tutte le udienze, civili e penali, dovranno essere tenute a porte chiuse, ex artt. 128 c.p.c. e 472 c.p.p..

Non è ammesso l'accesso al Tribunale di persone estranee al processo.

Il presente decreto va comunicato, a cura della Segreteria della Presidenza, a tutti i Magistrati, anche Onorari, del Tribunale, al Dirigente ed al Personale Amministrativo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri nonché al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Presente decreto va trasmesso, altresì, per conoscenza, al Presidente f.f. della Corte d'Appello di Roma.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Mauro Lambertucci

